

§ 1.4.237 - L.R. 7 luglio 2020, n. 13.

Disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti.

Settore: **Codici regionali**

Regione: **Sicilia**

Materia: **1. assetto istituzionale e organi statuari**

Capitolo: **1.4 personale e organizzazione degli uffici**

Data: **07/07/2020**

Numero: **13**

Sommario

[Art. 1.](#) Disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti amministrativi.

[Art. 2.](#) Disposizioni per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti.

[Art. 3.](#) Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio della Regione Siciliana.

[Art. 4.](#) Procedure semplificate per le infrastrutture di interesse regionale.

[Art. 5.](#) Entrata in vigore.

§ 1.4.237 - L.R. 7 luglio 2020, n. 13.

Disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti.

(G.U.R. 10 luglio 2020, n. 38 - S.O. n. 23)

Art. 1. Disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti amministrativi.

1. Alla [legge regionale 21 maggio 2019, n. 7](#) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 17, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. La convocazione e la partecipazione alla conferenza costituiscono modalità di lavoro ordinaria e obbligo di servizio, la cui violazione rileva ai fini della valutazione della dirigenza e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dai contratti collettivi, anche con riferimento al personale eventualmente delegato alla partecipazione alla conferenza.";

b) all'articolo 18, comma 3, le parole "lettera b)" sono sostituite dalle parole "lettera c)";

c) all'articolo 19 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. L'amministrazione regionale o locale ha l'obbligo di comunicare sempre la mancata partecipazione alle riunioni della conferenza almeno tre giorni prima della data fissata per la stessa, motivando l'assenza dell'amministrazione e indicando le proprie determinazioni relative all'oggetto della conferenza. La mancata comunicazione e/o la mancata indicazione delle determinazioni assunte costituiscono responsabilità dirigenziale ed assumono rilevanza agli effetti di cui all'articolo 2, comma 8, sempre che l'amministrazione non abbia partecipato alla conferenza;

d) dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:

"Art. 19 bis. Conferenza di servizi obbligatoria in via telematica

1. La conferenza di servizi è convocata, tranne i casi di obiettiva impossibilità, in via telematica, con modalità tali da garantire l'integrità del contenuto, l'invio e l'avvenuta consegna.

2. Le conferenze di servizi possono essere svolte in modalità telematica e comunque devono essere videoregistrate.

3. La Regione, secondo i principi di sussidiarietà e adeguatezza, promuove presso le autonomie locali lo svolgimento delle conferenze di servizi con modalità tecnologicamente avanzate.";

e) all'articolo 29, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Decorso il termine di conclusione del procedimento, su richiesta dell'interessato l'amministrazione competente è comunque tenuta a notificare, entro quindici giorni, un provvedimento di accertamento dell'intervenuta formazione del silenzio assenso.".

2. Le disposizioni dell'articolo 29 della [legge regionale n. 7/2019](#), come modificato dal comma 1, lettera e), si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi i procedimenti avviati anteriormente all'entrata in vigore della medesima [legge regionale n. 7/2019](#). A tal fine i termini previsti dal citato articolo 29 della [legge](#)

[regionale n. 7/2019](#) decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro il termine inderogabile di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture designate come autorità di gestione di programmi finanziati e/o cofinanziati con risorse extraregionali adottano gli atti di competenza, inclusa la formulazione e la trasmissione ai comitati di sorveglianza di proposte di modifica a disposizioni attuative generali e specifiche, per la presentazione esclusivamente a mezzo di canali telematici di domande di sostegno e della documentazione allegata, anche in riferimento ad integrazioni di atti di partecipazione al relativo procedimento amministrativo.

4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 264 del [decreto legge 19 maggio 2020, n. 34](#) e successive modifiche ed integrazioni, ove non esplicitamente escluso da norme inderogabili dell'ordinamento statale e comunitario, al fine di accelerare la liquidazione di spettanze e corrispettivi a qualsiasi titolo dovuti in attuazione di obbligazioni contrattuali e/o di sussidi, sovvenzioni, contributi e benefici economici comunque denominati già assegnati secondo elenchi e graduatorie, i soggetti creditori delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, della [legge regionale n. 7/2019](#) producono la documentazione richiesta ai fini della liquidazione delle loro spettanze attraverso dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) e successive modifiche ed integrazioni. Il responsabile del procedimento si avvale delle banche dati dell'amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni, al fine di acquisire i documenti necessari, ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 3, della [legge regionale n. 7/2019](#).

5. Le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche per la liquidazione di anticipazioni e stati di avanzamento per interventi erogati nell'ambito di programmi finanziati o cofinanziati con risorse extraregionali subordinatamente al preventivo rilascio, secondo le previsioni delle relative normative, di apposita garanzia fideiussoria, che è svincolata solo a seguito di emissione del decreto di chiusura dell'intervento finanziato. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano in nessun caso per la liquidazione del saldo di contributi e/o sovvenzioni spettanti a valere su programmi finanziati da fondi SIE o altre fonti extraregionali.

6. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 264 del [decreto legge n. 34/2020](#) e successive modifiche ed integrazioni, ove non esplicitamente escluso da norme inderogabili dell'ordinamento statale e comunitario e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27 della [legge regionale n. 7/2019](#), per il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni ed atti comunque finalizzati ad abilitare allo svolgimento di attività, i soggetti richiedenti producono la documentazione comprovante il possesso e/o la sussistenza di condizioni e requisiti soggettivi richiesti attraverso dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000](#) e successive modifiche ed integrazioni. Il responsabile del procedimento si avvale delle banche dati dell'amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni, al fine di acquisire i documenti necessari, ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 3, della [legge regionale n. 7/2019](#). Al fine di assicurare l'incremento dei controlli di cui all'articolo 71 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000](#) e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con apposito decreto, stabilisce criteri e modalità di svolgimento dei controlli suddetti.

7. Al comma 3 dell'articolo 68 della [legge regionale 12 agosto 2014, n. 21](#) dopo le parole "cinque giorni" è inserita la parola "lavorativi".

Art. 2. Disposizioni per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti.

1. In relazione all'esigenza di assicurare gli interventi straordinari necessari a seguito dell'emergenza da pandemia Covid-19 e nelle more dell'intervento legislativo statale che assicuri un quadro unitario di misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi, al fine di sostenere la ripresa economica della Regione e di assicurare l'accelerazione delle procedure ordinarie per la realizzazione di opere infrastrutturali nonché al fine di assicurare la riqualificazione, l'adeguamento e la messa in sicurezza di edifici scolastici di proprietà degli enti locali, il Presidente della Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle competenze attribuite ai singoli enti, con propri decreti, previa delibera di Giunta, per un termine non superiore a 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina commissari:

- a) i sindaci dei comuni interessati per le opere di interesse comunale e per gli interventi sugli edifici scolastici comunali;
- b) i sindaci metropolitani ed i presidenti dei liberi Consorzi comunali per le opere di interesse sovracomunale e per gli interventi sugli edifici scolastici delle ex province regionali.

2. Le disposizioni del comma 1 trovano applicazione per le opere per le quali è stato emesso il decreto di finanziamento nell'ambito di atti di programmazione anche a valere su risorse extraregionali, ferme restando le tutele previste dalla legislazione vigente per le opere da realizzarsi in zone o su edifici sottoposti a vincoli paesaggistico-territoriale o tutela ambientale, rientranti nelle seguenti tipologie:

- a) opere infrastrutturali di interesse comunale e sovracomunale;
- b) messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici di competenza comunale e sovracomunale.

3. In relazione alla messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici di competenza comunale e sovracomunale di cui al comma 2, lettera b), le disposizioni del presente articolo trovano applicazione a far data dalla cessazione dell'efficacia di quanto disposto all'articolo 7-ter del [decreto legge 8 aprile 2020, n. 22](#), convertito con modificazioni dalla [legge 6 giugno 2020, n. 41](#), e non oltre il termine previsto al comma 1.

4. Nell'ambito dei livelli essenziali in materia di istruzione e di procedimenti amministrativi relativi a lavori pubblici, entro il termine di cinque giorni dalla nomina dei commissari di cui al comma 1, agli organi di cui al comma 1, in qualità di

soggetti commissari, è trasmesso dagli uffici competenti l'elenco delle opere di cui al comma 2. Decorsi 15 giorni dal ricevimento dell'elenco su ogni singolo procedimento è indetta, ove necessaria, la conferenza dei servizi di cui agli articoli 18 e 19 della [legge regionale 21 maggio 2019, n. 7](#) e successive modifiche ed integrazioni. Qualora il responsabile del procedimento, al termine della conclusione del procedimento o della conferenza dei servizi, qualora indetta, non abbia adottato nei termini ivi previsti il provvedimento, questo sarà adottato dai rispettivi segretari comunali e provinciali, ai sensi dell'articolo 97 del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3. Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio della Regione Siciliana.

1. Al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del [decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](#), che colpiscono o minacciano di colpire il territorio o la popolazione regionale e che, per la loro natura ed estensione, richiedono la necessaria ed immediata risposta della Regione, la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione e sentito il dipartimento regionale di protezione civile, decreta lo stato di crisi e di emergenza regionale, determinandone durata ed estensione territoriale, dandone tempestiva informazione all'Assemblea regionale siciliana, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del [decreto legislativo n. 1/2018](#).

2. La durata dello stato di crisi e di emergenza regionale non può superare i 12 mesi ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi. La dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale può coesistere con lo stato di emergenza nazionale, preesistente o sopravvenuto, qualora l'evento che ha determinato l'emergenza regionale sia diverso da quello che ha determinato l'emergenza nazionale. In tal caso, i provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo non possono comunque essere in contrasto con i provvedimenti di gestione della concomitante emergenza di rilievo nazionale. L'eventuale revoca anticipata dello stato di crisi e di emergenza regionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato di crisi e di emergenza medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 25, comma 11, del [decreto legislativo n. 1/2018](#), sul presupposto della dichiarazione di cui al comma 1 e limitatamente al perdurare dello stato di crisi e di emergenza regionale, la Giunta regionale:

a) individua gli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, del [decreto legislativo n. 1/2018](#), necessari per affrontare, gestire e superare lo stato di crisi e di emergenza regionale;

b) definisce appositi atti di indirizzo, obiettivi e programmi da attuare, specificando il fabbisogno di risorse finanziarie e strumentali necessarie.

4. Ai sensi dell'articolo 25, comma 11, del [decreto legislativo n. 1/2018](#), sul presupposto della dichiarazione di cui al comma 1 e limitatamente al perdurare dello stato di crisi e di emergenza regionale, il Presidente della Regione:

a) assume il coordinamento istituzionale dell'attuazione delle attività finalizzate a superare lo stato di crisi e di emergenza regionale;

b) provvede, attraverso la nomina di appositi commissari delegati, da individuare fra i dipendenti regionali in servizio, alla realizzazione o al completamento degli interventi di cui al comma 3, lettera a), anche a mezzo di ordinanze motivate in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, della Costituzione, dello Statuto speciale della Regione, delle leggi dello Stato e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

5. I commissari delegati nominati ai sensi del comma 4, lettera b), operano in regime straordinario in sostituzione dell'amministrazione regionale o locale competente in via ordinaria per i singoli interventi. Il provvedimento di nomina stabilisce il contenuto, i tempi e le modalità di esercizio dell'incarico di commissario delegato.

6. Ai fini della realizzazione o del completamento degli interventi strategici per la gestione ed il superamento dello stato di crisi e di emergenza regionale:

a) le ordinanze di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo indicano le eventuali disposizioni regionali da derogare;

b) i termini di conclusione del procedimento amministrativo individuati ai sensi della [legge regionale 21 maggio 2019, n. 7](#) sono dimezzati.

7. I commissari delegati operano in via prioritaria ai sensi dell'articolo 30, commi 1, 2 e 3, della [legge regionale n. 7/2019](#). Il commissario delegato è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 15 giorni dal formarsi del silenzio assenso. Solo in caso di dissenso espresso da parte di una delle amministrazioni interpellate, il commissario delegato convoca la conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della [legge regionale n. 7/2019](#). Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, la conferenza di servizi è convocata nelle forme di rito. Restano ferme tutte le responsabilità previste nel caso di ritardo nella conclusione del procedimento.

8. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, la Regione assicura la pronta disponibilità delle necessarie risorse economiche ed organizzative.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle fattispecie di cui all'articolo 191 del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4. Procedure semplificate per le infrastrutture di interesse regionale.

1. Per gli interventi infrastrutturali di interesse strategico regionale, già finanziati anche con fondi extraregionali, individuati con deliberazione della Giunta regionale a carattere ricognitivo entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, per un termine non superiore ai 18 mesi dalla data della medesima, il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina un commissario straordinario unico per l'accelerazione dei relativi procedimenti di competenza regionale.

2. Il commissario, individuato tra i dirigenti dell'amministrazione regionale in servizio, senza nuovi oneri per il bilancio della Regione, avvalendosi della struttura di cui al comma 3:

a) opera una ricognizione dello stato dei procedimenti di cui al comma 1;

b) ove necessario provvede, entro 30 giorni, all'indizione delle conferenze di servizi di cui agli articoli 18 e 19 della [legge regionale 21 maggio 2019, n. 7](#);

c) qualora il responsabile del procedimento, al termine della conclusione del procedimento o della conferenza dei servizi, ove indetta, non abbia adottato nei termini ivi previsti il provvedimento, provvede all'adozione dello stesso;

d) monitora lo stato di attuazione di ciascun intervento, riferendo al Presidente della Regione sulle eventuali criticità rilevate.

3. Per l'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo il commissario si avvale, per il termine indicato al comma 1, dell'Ufficio speciale per la progettazione, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Per le finalità di assistenza tecnica specialistica il commissario può avvalersi delle procedure e modalità di cui alla D.G.R. n. 134 del 7 aprile 2020.

Art. 5. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.